

Prot. n. 3884 del 27.05.2020

►► Programmazione  
Territoriale

# COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

C.F. 80005130911

P. IVA 00178270914

## DISCIPLINARE DI GARA

**FSC Patto per la Sardegna - LdA - 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale – Azione 7.2: Realizzazione del Pergola Village ad Orani previsti all'interno del Piano per il rilancio del Nuorese - Accordo di Programma Quadro - Progetto GEOARTNET C.U.P. J79J18000170006**

**Gara procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante il sistema telematico di negoziazione SardegnaCAT per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione studio fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione - C.I.G 8304665A59**

### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 347 del 22.05.2020 questa Amministrazione ha deliberato di affidare all'esterno i servizi di architettura e ingegneria di progettazione studio fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione inerenti ai lavori di **“realizzazione del Pergola Village ad Orani previsti all'interno del Piano per il rilancio del Nuorese - Accordo di Programma Quadro - Progetto GEOARTNET”**

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità prezzo**, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

La gara sarà effettuata sulla piattaforma SardegnaCAT (cfr par. 13)

I concorrenti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell'ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

**Comune di Orani – Piazza Italia n. 7 – 08026 Orani – tel. 0784 74123**

sito internet <http://www.comune.orani.nu.it>

PEC: [protocollo@pec.comune.orani.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.orani.nu.it)

email: [segreteria@comune.orani.nu.it](mailto:segreteria@comune.orani.nu.it)

Luogo di esecuzione Orani – Provincia di Nuoro –

codice NUTS. ITG26

CIG **8304665A59** - CUI **L80005130911201900006** - CUP **J79J18000170006**

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Alessandro Moledda – Istruttore Tecnico del Comune di Orani

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Tabella/griglia elementi di valutazione relativi criteri motivazionali dell'O.E.P.V
- 4) Patto di integrità approvato con Delibera Giunta Comunale n. 54 del 08.09.2015;
- 5) Codice comportamento
- 6) Scheda intervento con allegato tecnico economico
- 7) Schema di convenzione;
- 8) Schemi di calcolo dell'ammontare del corrispettivo complessivo dei servizi;
- 9) DGUE

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.orani.nu.it>

La documentazione di gara, inoltre, sarà messa a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma SardegnaCat nell'area Allegati visibile ai fornitori.

La stazione appaltante non prenderà, pertanto, in considerazione, ai sensi dell'art. 52 del codice, le richieste di invio dei documenti di gara.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità "Messaggistica" della piattaforma del SardegnaCat o in alternativa per posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.orani.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.orani.nu.it) almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.comune.orani.nu.it> nella sezione relativa alla gara in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l'area Messaggi della piattaforma SardegnaCat.

È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

Le comunicazioni, altresì potranno – in caso di mal funzionamento della piattaforma – essere inviate all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il valore economico dello stesso non pregiudica la partecipazione alla procedura da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Le categorie oggetto dei servizi, riferite ai lavori da eseguire, in appalto sono le seguenti:

Tabella 1)

Categoria	ID opere	Grado di complessità G	Corrispondenza Classi e categorie L 143/49 - D.M. 18/11/1971 D.M. 232/1991	Importo opera
<b>VIABILITA'</b>	V.01	0.40	VI/a - II/a	€ 458.000,00
<b>EDILIZIA</b>	E.22	1.55	I/e - I/b	€ 50.000,00

L'importo complessivo di tutti i Servizi di Ingegneria relativi all'intervento è pari € **57.958,57** (euro *cinquantasettemilanovecentocinquantotto/57*) al netto di IVA e contributi previdenziali.

Oggetto della presente procedura di affidamento sono: **la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione dell'intervento denominato "Azione 7.2: Realizzazione del Pergola Village ad Orani previsti all'interno del Piano per il rilancio del Nuorese - Accordo di Programma Quadro - Progetto GEOARTNET"**

Tabella 2)

Azione 7.2: Realizzazione del Pergola Village ad Orani previsti all'interno del Piano per il rilancio del Nuorese - Accordo di Programma Quadro - Progetto GEOARTNET		
PRESTAZIONI		IMPORTO
A	Progetto fattibilità tecnico - economica	€. 4.712,29
B	Progetto definitivo	€. 14.232,84
C	Progetto esecutivo	€. 6.607,00
D	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.361,74
E	Direzione Lavori – contabilità – regolare esecuzione	€. 13.360,64
F	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.003,67
G	Certificato di regolare esecuzione	€1.120,58
H	Spese forfettarie (15%)	€. 7.559,81
<b>TOTALE</b>		<b>€. 57.958,57</b>

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d'asta (vedi allegato computo della prestazione a base d'asta):

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'[art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

All'importo di cui sopra verranno aggiunti l'IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.

Gli importi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) e h) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara e precisamente a quello costituente l'offerta economica di cui al punto 17 lett. a) del presente bando.

L'importo suddetto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

L'appalto è finanziato con fondi a valere sulle risorse della Linea di azione "4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale"

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

##### 4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico, secondo le seguenti indicazioni:

- per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica n. 25 (venticinque) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico;
- per la progettazione definitiva n. 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data di approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

- per la progettazione esecutiva n. 25 (venticinque) giorni, decorrenti dalla data di approvazione della progettazione definitiva.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 54 del 08.09.2015, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato;

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

#### Requisiti del concorrente

##### a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

##### b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

##### c) Iscrizione agli appositi albi professionali ai sensi dell'art. 24, comma 5, del codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, la prestazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale.

È inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

**Per lo svolgimento del servizio oggetto di concorso, si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno pari a n. 3 unità, delle quali, in ragione della specificità dell'intervento oggetto dell'incarico, dovranno esserci:**

**Tabella 3)**

ATTIVITA'	FIGURE PROFESSIONALI
Realizzazione acciottolato in pietrame misto locale e corsi centrali in lastre di - posa di arredo urbano, quali panche in granito e corpi illuminanti, lungo il percorso	N. 1 INGEGNERE o N. 1 ARCHITETTO
Restauro dei graffiti di Costantino Nivola - Chiesa della Beata Vergine D'itria	N. 1 ARCHITETTO
Studi geologici e relativa relazione	N.1 GEOLOGO

E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 49, del codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) Fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 57.958,57 .

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 5, del codice, la richiesta del presente requisito è motivata dalla specificità della prestazione richiesta che, per la rilevanza che riveste, necessita che i servizi in affidamento siano eseguiti da soggetti in possesso di esperienza e di adeguata capacità di eseguire la prestazione;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante [la stazione appaltante indica i mezzi di prova]:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) **avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni** di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, **relativi a lavori** appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un **importo globale pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione** (tabella 1)
- f) **due servizi "di punta" di ingegneria e architettura** - da intendersi come **servizi ultimati** - eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori:
- appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare indicati nella tabella 1;
  - analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche.

Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a 0,60 volte il valore stimato dei lavori, pertanto pari a € 274.800,00 per la categoria VIABILITA' V.01 e € 30.000,00 per la categoria EDILIZIA E.22.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

- g) **Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:
- Diploma di laurea specialistica in Ingegneria (anche vecchio ordinamento ante 2004);
  - Diploma di laurea specialistica Architettura (anche vecchio ordinamento ante 2004);
  - Diploma di laurea specialistica in Geologia (anche vecchio ordinamento ante 2004);
  - Abilitazione ad esercitare il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione D.Lgs.81/08;

La comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Se si tratta di un concorrente di altro Stato Membro, non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

#### h) **Personale**

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 3 unità che corrisponde alle unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 3 unità che corrisponde alle unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per i soci attivi estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici verbale di nomina;
- per i dipendenti libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli Albi di cui al punto 7.1 lett. c), è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.3 lett. g) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali di cui al punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. h) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione agli Albi di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3 lett. g), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, restando comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo

pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i, fatti salvi i casi previsti nell'art. 105, c. 13 del codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 comma 10 del Codice e come specificato al paragrafo 4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione dello stesso "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento, non è dovuta la garanzia provvisoria, ma soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

I soggetti aggiudicatari non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

## 11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, Il concorrente dovrà prendere visione dei luoghi oggetto della progettazione effettuando in modo autonomo un sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Trattandosi di servizi di importo inferiore a € 150.000 non è previsto il pagamento del contributo di legge in favore dell'ANAC, di cui alla deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve essere formulata e inoltrata mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT.

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve essere iscritto a Sardegna CAT e dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. n.179/2016;
- dotazione hardware e software minima riportata nella home page del Portale all'indirizzo [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it).

Il sistema di presentazione della documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare avverrà unicamente in forma elettronica avvalendosi del sistema Sardegna CAT([www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it)) sul quale devono essere presentati i documenti firmati digitalmente dal rappresentante legale di ciascun concorrente e corredate da documento d'identità in corso di validità. Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio del 28/02/2019 ore 12:00 a pena di inammissibilità, la documentazione successivamente indicata. Si precisa che la seduta pubblica di apertura dei plichi amministrativi elettronici si terrà il giorno 05/03/2019 alle ore 9:00.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma SardegnaCat nell'area Allegati visibile ai fornitori, eventualmente adeguati alla propria forma di partecipazione.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta di qualifica contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCat nell'area Allegati visibile ai fornitori (eventualmente adeguato alla propria forma di partecipazione), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) (se del caso) copia conforme all'originale della procura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, (disponibile al seguente indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>) in formato elettronico e messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCat nell'area Allegati visibile ai fornitori, secondo quanto di seguito indicato.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto** dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- Tutti i componenti la struttura operativa di cui al punto 7.1 lett. c), che non ricoprono cariche di cui all'art. 80 comma 3 del codice, dovranno compilare e sottoscrivere singolarmente, in modelli separati il DGUE nelle parti che seguono:

#### **Parte I (informazioni sulla procedura di appalto)**

#### **Parte II (dati identificativi)**

#### **Parte III quadro A (motivi legati a condanne penali)**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando il modello predisposto e messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCat nell'area Allegati visibile ai fornitori (eventualmente adeguato alla propria forma di partecipazione), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

**Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

#### Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

#### Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria professionali dell'ANAC.

#### Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

#### Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara la propria struttura operativa di cui al punto 7.1 lett. c) e, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico i seguenti dati: titolo/qualifica, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, estremi di iscrizione all'albo professionale (provincia, numero e data), estremi di conseguimento abilitazioni (data, etc.), rapporto giuridico contrattuale con il concorrente, ruolo e funzioni nell'incarico (avendo cura di indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il componente della struttura operativa, in possesso della qualificazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81).
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  6. accetta il patto di integrità di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 54 del 08.09.2015, da cui discende l'applicazione del suddetto patto, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
  7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22.04.2016 e, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

#### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a (integrazioni al DGUE); (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); (protocollo di legalità); (codice di comportamento); (operatori non residenti);(privacy) e, ove pertinente, (concordato preventivo)

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria** con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 17 (privacy) e, ove pertinente, n. 18 (concordato preventivo);

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore** con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
15. in caso di sottoscrizione del procuratore: copia conforme all'originale della procura.
16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

Nel caso di studi associati:

17. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

#### **Per le aggregazioni di rete**

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):
- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
  - b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

La busta – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

- a) **Con riferimento al criterio A «professionalità e adeguatezza dell'offerta»** indicato nell'allegato "O.E.PV.":
  - sub criterio A1: documentazione finalizzata alla presentazione di un numero massimo di due progetti approvati da committenza pubblica o privata, espletati dal concorrente e che lo stesso, sulla base dei criteri motivazionali attinenti al presente sub criterio, ritenga particolarmente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per ogni progetto, un massimo di n. tre schede illustrative, con formato A3;
  - sub criterio A2: documentazione finalizzata alla presentazione di un numero massimo di due servizi approvati da committenza pubblica o privata, espletati dal concorrente e che lo stesso, sulla base dei criteri motivazionali attinenti al presente sub criterio, ritenga particolarmente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'appalto, secondo i

criteri desumibili dalle tariffe professionali. Per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per ogni progetto, un massimo di n. tre schede illustrative, con formato A3;

- sub criterio A3: documentazione finalizzata alla presentazione di un numero massimo di due servizi approvati da committenza pubblica o privata, espletati dal concorrente e che lo stesso, sulla base dei criteri motivazionali attinenti al presente sub criterio, ritenga particolarmente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per ogni progetto, un massimo di n. tre schede illustrative, con formato A3;
- sub criterio A4: documentazione finalizzata alla presentazione di un numero massimo di due servizi approvati da committenza pubblica o privata, espletata dal concorrente e che lo stesso, sulla base dei criteri motivazionali attinenti al presente sub criterio, ritenga particolarmente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per ogni progetto, un massimo di n. tre schede illustrative, con formato A3;

Ai fini dell'identificazione degli interventi oggetto delle progettazioni e dei servizi, le schede illustrative dovranno, inoltre, essere complete di:

- 1) oggetto dell'opera;
- 2) indicazione dell'importo dei lavori e importo complessivo dell'opera;
- 3) luogo di esecuzione;
- 4) committente;
- 5) periodo di esecuzione;
- 6) classi e categorie nelle quali si suddivide l'opera e prestazioni svolte per ciascuna classe e categoria;
- 7) nominativi dei prestatori del servizio;
- 8) percentuale di importo del servizio pertinente al singolo concorrente in caso di incarichi congiunti con altri professionisti.

Qualora il concorrente superi il numero massimo di schede indicato, la commissione non leggerà le schede successive alla seconda (le schede dovranno essere numerate) e, pertanto, nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute.

b) **Con riferimento al criterio «caratteristiche metodologiche dell'offerta» indicato nell'allegato "O.E.PV.":**

- sub criteri B1-B2-B3-B4: relazione tecnico metodologica-illustrativa, composta da un numero massimo di venti cartelle, incluse eventuali copertina e/o indice, che illustri, sulla base dei singoli criteri e sub criteri di valutazione nonché, dei relativi criteri motivazionali, le modalità organizzative con le quali il concorrente intende svolgere il servizio oggetto dell'appalto. Tale relazione deve contenere (inclusi nelle 20 cartelle), tutti gli elementi sia testuali che tecnico grafici, utili a descrivere in modo dettagliato, organico e compiuto, la propria proposta. Il testo, che potrà prevedere una breve premessa, dovrà essere articolato in singoli paragrafi, che ripercorrano, secondo il relativo ordine, i succitati criteri e sub criteri di valutazione.

Ogni cartella, debitamente numerata, dovrà essere formattata (impostazioni di pagina di Word), con le seguenti caratteristiche:

- margini sup., inf., sx. e dx.: 3 cm.
- tipo di carattere: Arial

- dimensione del carattere: 11
- allineamento testo: giustificato oppure a sinistra
- interlinea: singola
- spaziatura: 0

Qualora il testo dovesse superare le venti cartelle, la Commissione non leggerà le cartelle successive alla ventesima e, conseguentemente, nel formulare i propri giudizi, non terrà conto delle informazioni in esse contenute.

Tutta la documentazione sopraddetta dovrà essere prodotta in formato elettronico non modificabile **L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.**

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

La busta – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente:
- **Offerta economica:**
    - 1) indicazione del ribasso percentuale unico globale, in cifre e lettere, da applicare sull'importo posto a base di gara ed il conseguente prezzo complessivo, in cifre e lettere, che il concorrente offre per il servizio.  
  
**In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l'importo indicato in lettera;**
    - 2) ammontare specifico, espresso in cifre e lettere, dei costi di sicurezza aziendali resa ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del codice;
  - **Offerta tempo:**
    - 1) indicazione della riduzione percentuale, in cifre e lettere, da applicarsi al tempo massimo complessivo (90 = 25 + 40 + 25), fissato per le tre fasi progettuali (di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo), in misura comunque non superiore al 20%.  
  
**In caso di discordanza tra l'espressione in cifre e lettera prevale l'importo indicato in lettera.**  
  
**L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.**

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>25</b>

Offerta tempo	5
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'allegato "O.E.P.V."

### 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'o.e.p.v. sarà eseguita applicando i criteri e le formule di cui alla linea guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con Determinazione n. 1005 del 21/09/2016, determinando i coefficienti mediante il metodo del "confronto a coppie" seguendo la citata linea guida.

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del codice, come illustrato al paragrafo 19., con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione e relativi pesi e sub pesi, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d \dots$$

dove:

$K_i$  = punteggio totale attribuito al concorrente  $i$ esimo;

$A_i, B_i, C_i, D_i \dots$  = coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente  $i$ esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

$P_a, P_b, P_c, P_d \dots$  = fattori ponderali di cui all'art. 95, comma 8, del codice, indicati nel disciplinare ("all\_o\_e\_p\_v");

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub criterio avente natura qualitativa, sono determinati mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare di cui alle citate linee guida, attraverso le seguenti operazioni:

- a) mediante la preliminare redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte nei quali saranno riportati, in corrispondenza di ogni sub criterio e sulla base dei criteri motivazionali di cui all'allegato al presente disciplinare, "all\_o\_e\_p\_v", i contenuti/proposte di ogni singola offerta, in modo che ogni commissario, nella fase successiva del raffronto a coppie, nell'esprimere individualmente le proprie valutazioni, da riportarsi nelle tabelle triangolari, si riferirà agli stessi contenuti.  
I predetti quadri sinottici saranno elaborati in modo oggettivo, senza esprimere valutazioni, le quali invece, dovranno essere espresse dai singoli commissari, secondo i gradi di preferenza stabiliti dalla sopraddetta linea guida, in modo autonomo, in sede dei confronti a coppia. I quadri sinottici saranno allegati al/i verbale/i dei lavori della Commissione e, pertanto, sarà possibile, a posteriori, rilevare il processo logico su cui ogni confronto a coppia si fonda e viene espresso;
- b) effettuando, da parte di ogni commissario, in modo individuale e autonomo, con riferimento a ciascun sub criterio e sulla base dei succitati criteri motivazionali, i confronti a coppie, con la successiva attribuzione/trascrizione, nelle tabelle triangolari di cui al punto sub a), dei gradi di preferenza di cui alla citata linea guida;

- c) determinando, per ciascun sub criterio, la somma dei valori (gradi di preferenza), di tutti i commissari, attribuiti ad ogni concorrente, trasformando tali somme, provvisorie, in coefficienti definitivi ( $A_i, B_i, C_i, D_i, \dots$ ), della succitata tabella, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate;
- d) determinando, con riferimento a ciascun sub criterio, il punteggio conseguito da ogni concorrente, sulla base dei prodotti derivanti dai coefficienti definitivi di cui al punto sub c) ( $A_i, B_i, C_i, D_i, \dots$ ) per i pesi ponderali ( $P_a, P_b, P_c, P_d, \dots$ ), di cui alla predetta tabella;
- e) determinando il punteggio conseguito da ogni concorrente per ciascun criterio, derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per i relativi sub criteri di appartenenza;
- f) effettuando, secondo quanto stabilito dalla linea guida n. 2, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, qualora nessun concorrente ottenga sui criteri di valutazione aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e, proporzionalmente, il relativo punteggio a tutte le altre;
- g) determinando il punteggio conseguito da ogni concorrente per i criteri aventi natura qualitativa, derivante dalla somma dei relativi punteggi riparametrati;

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre si opererà, invece, con le seguenti operazioni:

- 1) dopo aver compilato i quadri sinottici di cui alla precedente lett. a), ad attribuire a ciascun sub criterio un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei predetti punteggi attribuiti ad ogni sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ( $A_i, B_i, C_i, D_i, \dots$ ), della succitata tabella, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- 2) a determinare, con riferimento a ciascun sub criterio, il punteggio conseguito da ogni concorrente, sulla base dei prodotti derivanti dai coefficienti definitivi di cui al precedente punto a) ( $A_i, B_i, C_i, D_i, \dots$ ), per i pesi ponderali ( $P_a, P_b, P_c, P_d, \dots$ ), di cui alla predetta tabella;
- 3) a proseguire le operazioni secondo quanto previsto al punto dalle precedenti lett. e), f), e g).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

Per la valutazione delle offerte relative ai criteri di natura quantitativa, offerta economica e tempo, i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati, secondo quanto stabilito dalla linea guida ANAC in consultazione, attraverso le formule:

$C_i$	(per $A_i < 0 = A_{soglia}$ )	=	$X \cdot A_i / A_{soglia}$
$C_i$	(per $A_i > A_{soglia}$ )	=	$X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

$C_i$	=	<b>coefficiente</b> attribuito al concorrente iesimo
$A_i$	=	<b>valore</b> dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
$A_{soglia}$	=	<b>media aritmetica</b> dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
$X$	=	<b>0,90</b>
$A_{max}$	=	<b>Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente</b>

Il seggio di gara, provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica e tempo in base alle formule di cui sopra calcolati sui ribassi offerti (prezzo e tempo).

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16/06/2020 alle ore 10:30 presso la residenza della sede comunale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che avranno luogo presso la residenza della sede comunale in giorni e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 5 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inserimento dell'offerta nella piattaforma SardegnaCat e, una volta aperta la busta di qualifica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## 21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e l’offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

In tali casi il dirigente procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) [ove prevista la garanzia provvisoria inserire anche la seguente frase: "e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari"].

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a lordi € 1.622,84. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Nuoro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento  
*F.to Geom. Alessandro Moledda*

Il Sindaco  
Responsabile del Servizio Tecnico  
*F.to Dr. Antonio Fadda*